



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data: 8 NOV. 2018 Protocollo N° 454114 Class: H.400.01 Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Chiarimenti di natura applicativa dell'articolo 38 del Piano di Tutela delle Acque.

Ai Consigli di Bacino del Servizio Idrico Integrato

Ai Gestori del Servizio Idrico Integrato

Alle Province del Veneto

All'ARPAV  
PEC: protocollo@pec.arpav.it

A Confindustria Veneto  
Via Torino 151/C  
PEC: confindustriaveneto@cert.neispa.com

Alla Confartigianato del Veneto  
PEC: confartigianatoveneto@pec.telemar.it

Con l'approssimarsi della scadenza del 31/12/2018 prevista dal comma 2 dell'art. 38 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque inerente gli "Scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura" sono pervenute alla scrivente struttura regionale numerose richieste di chiarimenti in merito ad una eventuale proroga del succitato termine e sulla corretta applicazione del comma di cui trattasi.

Pertanto, a chiarimento dell'applicazione dell'articolo 38 del Piano di Tutela delle Acque, si forniscono le seguenti precisazioni.

Il comma 2 dell'articolo 38 del Piano di Tutela delle Acque (PTA), nello stabilire, dopo due proroghe, la data del 31 dicembre 2018 quale limite temporale per l'applicazione della possibile deroga ai limiti di emissione in fognatura in presenza di sfioratori lungo la rete fognaria, ammette una ulteriore possibilità di deroga, solo per specifici casi e parametri e solo a fronte della dimostrata impossibilità delle aziende a provvedere al trattamento delle proprie acque reflue nel rispetto dei limiti allo scarico in fognatura di cui alla tabella 1 allegato B del PTA (tabella 3 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06); l'ammissibilità della deroga deve essere dimostrata sulla base dei criteri dettati dal comma 2 stesso.

Area Tutela e Sviluppo del Territorio  
Direzione Difesa del Suolo

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792545

PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) P63L2D



Il titolare dello scarico industriale in fognatura, nel chiedere la prosecuzione della deroga, dovrà fornire al Gestore del Servizio Idrico Integrato informazioni sulle seguenti tematiche:

1. caratteristiche qualitative, quantitative e temporali dei propri scarichi industriali e delle relative immissioni di punta;
2. flussi di massa delle sostanze scaricate;
3. descrizione delle soluzioni impiantistiche indagate di trattamento, e/o di stoccaggio temporaneo dei reflui a seguito di attivazione degli sfiori dovuta a precipitazioni, e dimostrazione dell'impossibilità ad attuarle in ragione di:
  - a) mancata disponibilità materiale, in ragione di conclamati motivi logistici, o di forti interferenze con l'attività principale, di spazi fisici;
  - b) assenza di tecnologie praticabili a costi sostenibili (in questo caso si chiede di indicare la sommaria descrizione delle tecnologie ricercate e la valutazione della sostenibilità dei relativi costi di investimento e gestione);
  - c) ragionevoli attese di conseguenze ambientali derivate dagli scarichi degli impianti di trattamento autonomi eventualmente proposti, da realizzare al fine di scollegare definitivamente lo scarico dell'Azienda dalla fognatura;

Con riguardo a tale ultimo punto, da parte dell'Azienda va rappresentata la situazione ambientale circostante attuale, compresa quella dei corpi idrici superficiali recettori e dei corpi idrici sotterranei potenzialmente interessati (per i quali sarà sufficiente ricavare le informazioni dalle descrizioni presenti nella pianificazione distrettuale – Piano di Gestione dei Distretti Idrografici "Alpi Orientali", sito <http://www.alpiorientali.it>, e "Po", <http://pianoacque.adbpo.it/>, nonché dalle classificazioni dei corpi idrici presenti nel sito [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it) - ambiente e territorio - acqua - tutela della risorsa idrica), e la situazione ambientale potenzialmente risultante in conseguenza degli scarichi degli impianti di trattamento autonomi da realizzare, qualora gli impatti ragionevolmente attesi risultassero negativi.

Lo Studio di rischio si intende espletato da parte del richiedente con la fornitura delle suddette informazioni.

Chiaramente, il grado di approfondimento e di dettaglio dello Studio di rischio potrà dipendere dalla tipologia e dalle dimensioni dell'azienda in questione, nonché dalla complessità delle attività svolte dalla stessa.

L'Azienda potrà altresì rappresentare le informazioni riguardanti le attività che intende porre in essere, sotto forma di un programma di interventi temporalmente definito ed impegnativo per l'Azienda stessa.

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato, sulla base dei dati e delle informazioni presentate dalle Aziende e, qualora rappresentati, degli impegni sotto forma di programma sopraccitati, dovrà verificare la possibilità di consentire la deroga allo scarico in ragione della situazione della rete fognaria (ad esempio: caratteristiche generali costruttive e di esercizio della stessa, presenza di altre immissioni industriali e non, imminenza dell'adeguamento degli sfioratori presenti dallo scarico aziendale fino all'impianto di depurazione, ecc.) e delle caratteristiche del proprio impianto di depurazione destinatario dei reflui, comprensive della verifica sulla capacità di trattamento dello scarico industriale da parte dell'impianto di depurazione stesso, nel pieno rispetto dei limiti allo scarico finale.

*Area Tutela e Sviluppo del Territorio  
Direzione Difesa del Suolo*

*Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792545*

*PEC: [difesasuolo@pec.regione.veneto.it](mailto:difesasuolo@pec.regione.veneto.it)*

*Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) P63L2D*



Si ribadisce che le valutazioni sullo stato della fognatura sono competenza esclusiva del Gestore del S.I.I..

Qualora la concessione della deroga da parte del Gestore del S.I.I. non modifichi la situazione già in essere, si ritiene che la stessa non costituisca modifica sostanziale del titolo autorizzativo esistente: pertanto, l'eventuale emissione di un nuovo titolo autorizzativo, assumerà la valenza di mero aggiornamento dell'autorizzazione.

Si precisa, infine, che gli scarichi di cui all'art. 34 del PTA, comma 1, lettere a), b), c), d), e.1) ed e.2) restano inquadrati nella categoria degli "assimilabili *tout court*" e non mutano tale configurazione per il solo fatto che, per ragioni di tutela delle proprie infrastrutture, il Gestore imponga contrattualmente dei limiti per l'immissione in rete fognaria ed effettui dei controlli.

Tali limiti hanno natura di obbligazione contrattuale e di prescrizione autorizzativa vincolante, ma non possono essere considerati limiti di scarico in senso stretto e comunque non ricadono nelle "deroghe" relative agli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria ai fini dell'applicazione della disciplina speciale dell'art. 38, ancorché in alcuni casi, i valori imposti di immissione, in ragione della provenienza e delle caratteristiche quantitative dei reflui, abbiano una concentrazione più alta di quella stabilita dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. 152/2006.

Distinti saluti

IL DIRETTORE  
Ing. Marco Priatti

U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle acque  
Direttore ing. Fabio Strazzabosco, tel. 041 2792322

PO Osservatorio Qualità Acque e redazione FAQ  
Dott.ssa Chiara Rossi, tel. 041 2792550

PO Progetti strategici di disinquinamento, procedure di infrazione comunitaria  
Ing. Andrea Penzo, tel. 041 2793965

Area Tutela e Sviluppo del Territorio  
Direzione Difesa del Suolo  
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792545  
PEC: [difesasuolo@pec.regione.veneto.it](mailto:difesasuolo@pec.regione.veneto.it)  
Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) P63L2D